

COMUNE DI FELETTO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 LETTERA "D" L. R. 5 DICEMBRE 1977, N. 56 (TUTELA ED USO DEL SUOLO) E S. M. I., RELATIVAMENTE ALL'AREA RNE1 DEL PRGC VIGENTE.

L'anno duemilaundici addì ventitre del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
 AUDO GIANNOTTI GIOVANNI - Presidente GARELLO LORETTA - Vice Sindaco LICO GREGORIO - Consigliere GOLA GUIDO - Consigliere FERRERO MARIA CRISTINA - Consigliere BACCHINI DARIO - Consigliere BOLOGNA FRANCO - Consigliere FORNERIS FABIO - Consigliere MANZONI ROBERTO - Consigliere FILIBERTO STEFANO - Consigliere 	ŧ	\$\text{Si} \text{Si} \text
	Totale Presenti: Totale Assenti:	9 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa PALAZZO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AUDO GIANNOTTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Feletto è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 89-24138 del 23/01/1989, successivamente modificato con Varianti Parziali, ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77;

- che in data 21 settembre 2011 (prot. n. 5044) è pervenuta al Comune l'istanza dell'Arch. Mario Vitale, (C.F.: VTL MFR 51L19 D520E), residente in Castellamonte (TO), Fraz. Spineto 303, professionista incaricato dai signori: Besso Giuseppe, Besso Rosanna, Bonomo Angela, Bonomo Fernanda, Bonomo Margherita, Gaja Fabrizia, Guglielmetti Lucia, Costantino Rosa, Franzino Irma, Micheletto Enrico, Oddone Albina, Oddone Luisa, Avenatti Roberto, Sbodio Teresita, per dar corso ad una variante parziale ai sensi dell'art. 17 c. 8 lett. D del PRGC vigente nel comune di Feletto;
- che i signori sopra citati sono proprietari (ciascuno per i propri mappali) dei terreni ubicati nel Comune di Feletto, distinti al F. I del Catasto Terreni, particelle nn. 46, 58, 157, 159, 167, 192, 225, 259, 260, 360, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, classificati dal vigente PRGC come area RNE1 (area di edilizia economica popolare di nuovo impianto);
- che il citato PRGC prevede per l'area in oggetto la destinazione residenziale, con indice di edificabilità territoriale di 1 mc/mq, l'altezza di 11 m (3 p.f.t.) e subordina l'attuazione a strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica (PEEP piano per l'edilizia economica popolare), come si evince dalla combinata lettura dell'art. 31 delle Norme di Attuazione e dalla scheda d'area;
- che, come viene evidenziato nell'istanza, il decorso del termine quinquennale ex art. 9 DPR 327/01 comporta la decadenza del vincolo espropriativo presupposto dell'iniziativa pubblica, per cui si richiede venga modificato il tipo di strumento urbanistico esecutivo (da PEEP a PEC di libera iniziativa) previsto per l'area RNE1;
- che per apportare le rettifiche richieste l'Amministrazione Comunale intende ricorrere ad una modifica "non costituente variante" del vigente PRG, ai sensi dell'art. 17, comma 8 lett. d della L. R. 56/77, finalizzata a modificare il tipo di strumento urbanistico esecutivo imposto dal PRGC;

Considerato che l'articolo 17, comma 8°, della legge regionale 5/12/1977, n. 56, elenca le modifiche concernenti gli strumenti urbanistici che non si configurano come Varianti; in particolare non costituiscono varianti al PRGC:

<u>lettera d)</u> "le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge";

- che la Circolare PGR n. 12/PET, con riferimento alla lett. d) precisa che "Le modifiche del tipo di strumento esecutivo devono essere coerenti con il contesto in cui si localizza il nuovo strumento etc.....";
- che con riferimento all'istanza presentata, le esigenze di modifica illustrate in premessa sono riconducibili ai disposti di cui alla lettera d) del citato art. 17, comma 8° della L.R. 56/77,

come ulteriormente chiariti dalla Circolare 12/PET. La modifica al tipo di strumento urbanistico esecutivo (da PEEP a PEC di libera iniziativa) risulterebbe infatti coerente con il contesto di intervento, in quanto l'area ha destinazione residenziale;

- che sono trascorsi più di vent'anni dall'approvazione del PRGC e pertanto, oltre ad essere ormai decaduto il vincolo espropriativo, come indicato dall'articolo 9 del D. P. R. 8/6/2001 n. 327, che limita a cinque anni l'efficacia dei vincoli espropriativi disposti dal Piano Regolatore; presupposto dell'attuazione tramite PEEP, sono anche venuti meno le motivazioni che ai tempi della redazione del PRGC avevano sostenuto la necessità di realizzare alloggi popolari sull'area in oggetto;

Considerato inoltre che i richiedenti si sono dichiarati disponibili a:

- realizzare, nell'ambito del PEC, la metà della capacità edificatoria prevista per l'area (circa 16.000 mc), cedendo al Comune la titolarità della restante volumetria realizzabile (e quindi circa 8.000 mc);
- limitare a 2 piani fuori terra (m 7,50) le altezze dei fabbricati in progetto, rispetto ai 3 piani fuori terra previsti dalla scheda normativa del PRGC vigente (m 11,00);
- ritirare il ricorso pendente presso il Tribunale Amministrativo del Piemonte, con il quale il proponente il PEC ed i proprietari sopra elencati contestano al Comune l'inottemperanza della precedente sentenza del TAR n. 3735/2010.

Preso atto della sospensione del consiglio, disposto dal Sindaco, per permettere all'arch. PAGLIA, nominato al precedente punto componente della CIE, di illustrare gli allegati alla presente deliberazione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- visto l'articolo 17, comma 8°, lettera d) della legge regionale 5/12/1977, n. 56, come modificato dalla legge regionale 29/7/1997 n. 41, che consente al Consiglio Comunale, con propria deliberazione, di apportare al P.R.G.C. modifiche non costituenti Variante;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET per quanto si riferisce ai sopracitati disposti;
- visto il Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. D.G.R. n. 89-24138 del 23/01/1989 e successivamente modificato con le citate Varianti Parziali, ai sensi dell'art. 17, comma 7°, L.R. 56/77;
- vista la L. R. 5 dicembre 1977 n. 56 art. 17 comma 8 lett. D, come modificato dalla legge regionale 29/7/1997 n. 41 e s. m. i.;
 - visto l' art. 42 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. nº 267 del 18/08/2000;
 - visto lo Statuto Comunale;
 - visto il parere favorevole espresso da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione espressa in forma palese, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 9 Consiglieri Votanti n.9 Consiglieri Astenuti n // Voti Favorevoli n. 9 Voti Contrari n //

DELIBERA

- 1. di prendere atto dell'intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi imposti dal vigente PRGC sull'area RNE1, per la sua attuazione tramite Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP);
- 2. di modificare il tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale per l'area RNE1, consentendo l'attuazione di tale area tramite Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa (PEC), eliminando il vincolo alla realizzazione di edilizia economico-popolare;
- 3. di recepire come vincolanti, in sede di PEC, le limitazioni dimensionali proposte dai soggetti richiedenti la modifica (volumetria mx = 8.000 mc e h max = 2 pft);
- 4. di introdurre la seguente nota finale all'art. 31 delle Norme di Attuazione: "L'area RNE1 è attuabile in applicazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del, nel rispetto della relativa scheda normativa".

il tutto come risulta dall'estratto dell'art. 31 allegato alla presente Deliberazione, sul quale e riportata la modifica sopra descritta.

5. di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.

Con successiva e separata votazione resa in forma palese, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 9 Consiglieri Votanti n. 9 Consiglieri Astenuti n. // Voti favorevoli n. 9 Voti contrari n. //

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. nº 267 del 18/08/2000.

Per la regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO F.to AUDO GIANOTTI Giovanni

Del che si è redatto il presente verbale Il Sindaco

II Segretario Comunale F.to: Dott.ssa Mariateresa PALAZZO F.to: Giovanni AUDO GIANNOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 –comma 1, D.Lgs. 267/2000 e art.32, Legge 69/2009)		
(a.t. 12 1 3011111 1, D.Egs. 20112000 e art. 32, Legge 3312009)		
N del Registro Pubblicazioni		
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, all'Albo Pretorio del Sito Internet del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.		
Feletto , Iì 29 NOV. 2011		
Il Responsabile della Pubblicazione F.to: Dott.ssa Mariateresa PALAZZO		
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Feletto , lì 12 9 NOV. 2011 Il Segretario Comunale		
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'		
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).		
La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Il Segretario Comunale Dott ssa Mariateresa PALAZZO		
Comment of		



COMUNE DI FELETTO

-7. APR. 2008

A. PROT. 2027

COMUNE DI FELETTO

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10080 - Piazza Martiri Felettesi 4 - tel. (0124) 490547 fax (0124) 490257 C.F. 85501270012 - P. IVA 04322260011 - e-mail comune.feletto@libero.it

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Approvato con D.P.G.R. nº 89-24138 in data 23.01.1989

VARIANTE PARZIALE nº7

art. 17 comma 7 della L.R. n°56 del 05.12.1977 e ss.ms.ii.

Adottata con D.C.C. nº 51 Approvata con D.C.C. nº 45

In data 42. 2007 In data 44.04. 2008

Data: APRILE 2008

Rif.:

Tavola

PORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Coordinate ed integrate con le Varianti Parziali nn. 1,2,3,4,5,6

26

IL PROGETTISTA

Visto:

IL SINDACO

SINDACO

Doll. Stefuno FILIBERTO

Dott. Arch. Antonino MAZZEO

Via Duchessa Jolanda n°34 ICU (1) Giacinto Collegno n°40 1018 TORINO (TO)ITALIA 1010 EE 0114347028 Fax 0114347029 161 C.E. MZZ NNN 56H26 I139P

O.A.T. nº 2463

IL SEGRETARIO COMPONALE DESSE Palazzo Mariato esta

Art. 31 Aree di edilizia economico – popolare di nuovo impianto (RNE)

If P.R.G.C. individua le aree destinate ad edilizia económico – populare di nuovo impianto.

Altre aree di edilizia economico – popolare dovranno essere reperite, in sede di piano esecutivo, nelle aree di nuovo impianto (RN) quando indicato nelle tabelle allegate e nelle quantità fissate dalle percentuali stabilite dalle stesse tabelle.

Su tali aree sono esclusivamente ammessi interventi destinati ad edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata (al sensi delle vigenti leggi) e relative urbanizzazioni in attuazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica a cui sono subordinati.

Fino all'entrata in vigore degli strumenti urbanistici esecutivi, non sono ammesse costruzioni ne manufatti la cui esecuzione possa comportare maggiori oneri di trasformazione e/o di nuovo impianto o compromettere il soddisfacimento degli standards.

Sugli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di ordinaria, straordinaria manutenzione e di restauro conservativo.

L'edificazione dovrà tendere a tipologie edilizie aderenti alle abitudini ed esigenze abitative locali, in particolar modo tendere a prevedere:

- Il più possibile lotti di verde privato anche ad uso orto, di pertinenza delle singole cellule abitative;
- una altezza massima di 3 piani f.t.;
- una tipologia a schlera su divisioni unifamiliari o bifamiliari,

La d'elimitazione delle aree soggette a strumenti urbanistici esecutivi è stabilità in sede di formazione di programma pluriennale di attuazione.

Le previsioni di dettaglio operate dal P.R.G. in merito alla localizzazione e forma delle aree per l'accessibilità interna, veicolare e pedonale, e per l'arredo urbano può subire variazioni in sede di formazione di strumenti urbanistici esecutivi che propongano organiche soluzioni alternative, in coerenza con l'impianto urbanistico complessivo.

Le cărătteristiche tipologiche e quantitative degli interventi ammessi a seguito di piano esecutivo di edilizia economico – populare di iniziativa pubblica sono fissate nelle tabelle allegate.

Altri interventi di edilizia economico – populare potranno comunque essere realizzati per iniziativa privata nelle aree residenziali previste dal P.R.G.C.

L'area RNE1 è attuabile in applicazione della Deliberazione di Consiglio Comunate n. del /11/2011, nel rispetto della relativa scheda normativa.